

COMMA 2 D.LGS. n. 276/2003

Com'è noto, l'articolo 29, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 prevede la "responsabilità solidale" del committente con l'appaltatore e con il subappaltatore relativamente alla corresponsione ai lavoratori dei *"trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento"*. Ciò entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto e fermo restando il diritto di regresso nei confronti dell'obbligato principale).

L'applicazione di tale disciplina generale nel settore dei trasporti su strada di persone e di merci è tutt'altro che agevole, soprattutto in considerazione della molteplicità di figure contrattuali che caratterizzano il settore *de quo*. A fornire alcuni chiarimenti è intervenuta la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la circolare n.17 dell'11 luglio 2012, ha dettato le istruzioni cui gli ispettori dovranno attenersi, in sede di verifica, al fine di distinguere tra le diverse tipologie di contratto. In particolare, la nota evidenzia che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29, comma 2, occorre distinguere tra:

- 1) contratto di trasporto;
- 2) appalto di servizi di trasporto;
- 3) subvezione;
- 4) spedizione;
- 5) appalto di servizi;
- 6) logistica.

Per ciò che concerne il **contratto di trasporto**, in forza del quale il vettore compie esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione (ad esempio la custodia, deposito, carico e scarico) il Ministero ha ritenuto non applicabile il criterio della responsabilità solidale. Lo stesso dicasi per il sub-contratto di trasporto o **subvezione**, posto che il fatto che il trasportatore si obblighi al trasporto in prima persona o facendo ricorso a terzi nulla cambia ai fini delle attività e delle modalità attraverso cui verranno rese le prestazioni (cfr. sent. n. 245/2008).

Un altro contratto diffuso nel settore trasporto è quello di **spedizione** (*species* del contratto di mandato), attraverso cui un soggetto (spedizionario) si obbliga a concludere un contratto di

trasporto in nome proprio, ma per conto di un altro soggetto. Si tratta di una fattispecie in cui, da un lato lo spedizioniere rimane estraneo allo svolgimento della prestazione e, dall'altro, anche laddove dovesse eseguirla direttamente, varrebbe comunque la disciplina del contratto di trasporto.

Diverso è il caso dell' **appalto di servizi di trasporto** in forza del quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all'interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all'altro. La differenza con il contratto di trasporto, così come individuata dalla Cassazione con sentenza n. 6160/2009, si rinviene nel fatto che nell'appalto di servizi di trasporto ricorre la *"predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore"*. A quest'ultimo contratto, dunque, secondo il Ministero, si rende applicabile la disciplina della responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003, in quanto trattasi di contratto con cui viene programmata una serie di trasporti tra di loro collegati e finalizzati al raggiungimento di un risultato complessivo, cui le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto. Si tratta di prestazioni a carattere continuativo aventi disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore organizza i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali. Il dato caratterizzante tali fattispecie è la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, le quali, *"non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente"*.

Naturalmente, la tipologia di rapporto in essere tra le parti va verificata in concreto, cosicché la Circolare Ministeriale prescrive che *"qualora si riscontri che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003"*.

Il Ministero esamina, poi, il caso dell' **appalto di servizi** vero e proprio, ovvero del contratto in cui risulti prioritaria rispetto al trasporto la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connessi, che l'appaltatore esegue (verso corrispettivo) avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e con assunzione del rischio d'impresa. In relazione a tale tipologia contrattuale il Ministero ritiene sempre ravvisabile il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Da ultimo, il Ministero del Lavoro si è soffermato sul contratto di logistica che, di solito, contempla la gestione del magazzino e le relative operazioni di carico e scarico, nonché il trasporto e le attività di organizzazione e di gestione dello stesso. Sul punto, la Circolare in questione ha ritenuto che *“laddove i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto o alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) viene in rilievo un’articolata prestazione di servizi, rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell’appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 del D. Lgs. N. 276/2003”* .

Alla luce del quadro sin qui delineato emerge con chiarezza come la circolare n. 17/2012 del Ministero del Lavoro, richiamando anche la giurisprudenza formatasi riguardo all’art. 29 d.lgs.vo n. 276/03, escluda l’applicazione di tale norma, allorché vengano eseguite prestazioni tipiche del contratto di trasporto. Laddove, però, oltre alle tipiche operazioni di trasporto, quali la custodia, il carico, lo scarico delle merci si accerti l’effettuazione anche di attività ulteriori e aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurandosi una vera e propria prestazione di servizi, si potrà ritenere applicabile la disciplina dell’appalto, con il conseguente regime solidaristico.

Di seguito la tabella riepilogativa riportata nella circolare ministeriale:

Tipologie contrattuali	Applicazione regime solidaristico ex art. 29 comma 2, D. Lgs. N. 276/2003
Contratto di trasporto	NO
Appalto di servizi di trasporto	SI
Subvezione	NO
Spedizione	NO
Appalto di servizi	NO
Logistica	SI